



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016 (T.U. società partecipate)

Atto del Governo n. 404

Articoli 16, commi 4 e 7, e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

aprile 2017



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 475



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Atti del Governo n. 402

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Introduzione	3
La legge di delega	5
Il contenuto del testo unico	7
La sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale	15
Il parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato	20
L'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo	22
Schede di lettura	
▪ <i>Articolo 1 (Oggetto)</i>	29
▪ <i>Articolo 2 (Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	30
▪ <i>Articolo 3 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	31
▪ <i>Articolo 4 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	33
▪ <i>Articolo 5 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	35
▪ <i>Articolo 6 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	39
▪ <i>Articolo 7 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	40
▪ <i>Articolo 8 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	42
▪ <i>Articolo 9 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	43
▪ <i>Articolo 10 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	44
▪ <i>Articolo 11 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	46
▪ <i>Articolo 12 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	50
▪ <i>Articolo 13 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016)</i>	53

▪ Articolo 14 (<i>Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016</i>).....	56
▪ Articolo 15 (<i>Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016</i>).....	59
▪ Articolo 16 (<i>Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016</i>)	62
▪ Articolo 17 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	63
▪ Articolo 18 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	64
▪ Articolo 19 (<i>Entrata in vigore</i>)	65
Testo a fronte	69

INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame (n.404) introduce **disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”** (d’ora innanzi **“testo unico”**), adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015 (di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, cd. legge Madia).

Il provvedimento è adottato in **attuazione dell’articolo 16, commi 7, della legge n. 124 del 2015**.

Il comma 7, in combinato disposto con il comma 1, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di “partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche” (nonché dei decreti legislativi in materia di “lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa” e “servizi pubblici locali di interesse economico generale”) il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della procedura previsti allo stesso articolo 16 per l’esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. I pareri parlamentari devono essere espressi entro 60 giorni dalla data di trasmissione, ossia entro il **20 maggio 2017**.

Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; successivamente, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Il provvedimento consta di **19 articoli** e di **un allegato, recanti modifiche al testo unico**.

Per un raffronto puntuale tra il testo vigente del decreto legislativo n. 175 e il testo risultante dalle modifiche contenute nel provvedimento in esame, si rinvia all’apposita sezione (v. § **“Testo a fronte”**) del presente *dossier*. In tale testo sono state anche incluse le integrazioni e modifiche previste dall’intesa sancita in Conferenza unificata.

Unitamente al testo dello schema, l’Atto del Governo in esame **ricomprensce anche l’intesa** acquisita in sede di Conferenza unificata lo

scorso 16 marzo. In proposito va segnalato come l'intesa in questione risulti sancita sulla base di alcune **modifiche da apportare al testo** dello schema medesimo – ed al momento **non incluse** nello stesso - riportate nell'allegato B) dell'intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel testo dello schema in esame. Si tratta di complessivamente di dodici proposte di integrazioni e modifiche, come si illustra nell'apposita sezione del presente dossier, cui si rinvia anche con riguardo ai riflessi che ne potrebbero derivare **sull'esame parlamentare** dello schema di decreto.

Il decreto correttivo interviene dopo la **sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016**, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la **previa intesa** in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.

Con il presente schema di decreto legislativo, sul quale è stata **sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata** il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al testo unico al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso **sanare** il vizio procedimentale censurato **dalla Corte costituzionale**, dando seguito a quanto suggerito nel **parere n. 83 del 17 gennaio 2017** che il **Consiglio di Stato** ha reso in risposta ad un quesito formulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

LA LEGGE DI DELEGA

Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, sono stati nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa.

Al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo che nel corso del tempo si è determinato nel settore delle partecipazioni societarie pubbliche, la ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica costituisce una delle finalità della legge n. 124/2015 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), il cui [articolo 18](#) reca i criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

Nell'esercizio della delega, si prevede di: differenziare le tipologie societarie; ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche; definire un regime delle responsabilità degli amministratori e del personale delle società; individuare la composizione e i criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; rafforzare i criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. Uno **specifico criterio** di delega è infine dettato con riferimento alle sole **società partecipate dagli enti locali**, ed è a sua volta articolato in sette diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali, agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria, all'introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti territoriali che non riducono le società partecipate; alla trasparenza e rendicontazione da parte delle società partecipate nei confronti degli enti locali.

L'iter del decreto legislativo di riordino delle partecipazioni pubbliche

Il Governo ha presentato alle Camere, per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ([A.G. 297](#)), con il fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la

semplificazione normativa e, in tal modo, anche la tutela e promozione della concorrenza.

L'esame da parte delle Commissioni parlamentari si è concluso - nella giornata del 29 giugno presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato e presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, nella giornata del 30 giugno presso la Commissione Bilancio della Camera - con l'espressione da parte delle Commissioni di un **parere favorevole** sul provvedimento. Nell'esprimere tale valutazione positiva, la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione Bilancio hanno espresso pareri favorevoli con **condizioni ed osservazioni** sul testo dello schema di decreto.

Poiché il Governo ha valutato di non poter recepire compiutamente le condizioni contenute nei suddetti pareri, ha trovato applicazione la procedura prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge di delega (n. 124 del 2015), secondo cui il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione e, decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

È stato pertanto trasmesso alle Camere lo scorso 19 luglio un nuovo schema di decreto ([A.G. n. 297-bis](#)), corredato di una relazione illustrativa, che dà conto sia delle modifiche apportate all'originario schema di decreto in recepimento dei pareri delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, sia delle motivazioni che hanno indotto il Governo a non recepire altre indicazioni emerse nel corso della fase consultiva.

Sia la Commissione Affari costituzionali del Senato che la Commissione Bilancio della Camera hanno esaminato il nuovo testo dello schema di decreto, esprimendo entrambe nella giornata di mercoledì 27 luglio un parere favorevole con osservazioni.

Conclusosi in tal modo il procedimento parlamentare di esame ed approvazione della nuova disciplina sulle società partecipate, la stessa è entrata in vigore il 23 settembre 2016 con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

IL CONTENUTO DEL TESTO UNICO

L'intervento normativo, costituito dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), oltre a codificare in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni innovative, volte principalmente alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica.

Il testo unico si articola sostanzialmente in cinque tipologie di intervento riguardanti:

- disposizioni introduttive recanti indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del testo unico (art. 1), formulazione delle definizioni (art. 2), individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3); l'individuazione delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alle società *in house*, alle società miste pubblico-private, al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati;
- disposizioni volte a definire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche (artt. da 4 a 10);
- disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento ai seguenti profili: *governance* societaria, requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali (art. 11); regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art. 12); regime di controllo, con riguardo all'attivazione del controllo giudiziario (art. 13), alla prevenzione della crisi di impresa (art. 14) al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 15);
- disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 24), di gestione del personale (art. 19), di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali (art. 21), di promozione della trasparenza (art. 22);
- altre disposizioni transitorie, di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e di coordinamento con la legislazione vigente (artt. da 23 a 28).

Ambito di applicazione del testo unico

Le norme del testo unico hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Alle società quotate le disposizioni del testo unico si applicano solo se espressamente previsto (articolo 1).

La partecipazione pubblica è ammessa **esclusivamente** in società, anche consortili, costituite in forma di **società per azioni** o di **società a responsabilità limitata**, anche in forma **cooperativa**. In merito all'organo di controllo, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto devono in ogni caso prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (articolo 3).

Per le società *in house* (società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici), l'articolo 16 richiede, in accordo alla disciplina comunitaria (direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici), che:

- per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi **non deve esservi partecipazione di capitali privati**, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- gli statuti devono prevedere che **oltre l'ottanta per cento del loro fatturato** sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per quanto riguarda le **società a partecipazione mista pubblico-privata**, l'articolo 17 richiede che nelle società miste costituite per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale, aventi ad oggetto esclusivo l'attività inerente all'appalto o alla concessione, la quota di partecipazione del soggetto privato **non possa essere inferiore al 30%** e lo stesso debba essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto della partecipazione societaria da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione).

La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto deve prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Alle società previste nell'articolo 17 che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione

di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite **non si applicano** le disposizioni del Nuovo Codice degli appalti ([decreto legislativo n. 50 del 2016](#)), se la scelta del socio privato – che ha i requisiti di qualificazione previsti dal suddetto Codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita - è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica, e se la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.

L'articolo 18 prevede e disciplina la possibilità per le società a controllo pubblico di **quotazione in mercati regolamentati** di azioni o altri strumenti finanziari.

Condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche

Le **finalità perseguibili** sono elencate tassativamente nell'articolo 4 come segue: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Oltre alle **deroghe** specifiche di cui ai commi 3, 6, 7 e 8, è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adeguatamente motivato, si possa disporre l'esclusione, totale o parziale, dell'applicazione delle predette regole per singole società.

L'articolo 4 non è comunque applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Nel citato Allegato A sono presenti le società: Coni Servizi, EXPO, Arexpo, Invimit, IPZS, Sogin, Gruppo ANAS, Gruppo GSE, Gruppo Invitalia, Gruppo Eur, FIRA, Sviluppo Basilicata, Fincalabra, Sviluppo Campania, Gruppo Friulia, Lazio Innova, Filse, Finlombarda, Finlombarda Gestione SGR, Finmolise, Finpiemonte, Puglia Sviluppo, SFIRS, IRFIS-FinSicilia, Fidi-Toscana, GEPAFIN, Finaosta, Veneto Sviluppo, Trentino Sviluppo, Ligurcapital, Aosta Factor, FVS SGR, Friulia Veneto Sviluppo SGR, Sviluppumbria, Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR.

Per la **costituzione delle società** partecipate o l'acquisto di quote l'articolo 5 richiede:

- una motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali sopra richiamate;
- una comunicazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che valuta gli aspetti che potrebbero determinare distorsioni della concorrenza.

Vengono anche dettate norme specifiche sulla *governance*, sulla costituzione delle società o sull'acquisto di partecipazioni in società già costituite. L'articolo 6 definisce infatti gli elementi basilari dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico, gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la costituzione di tali società e l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

In particolare, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società e le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di **partecipazioni** in società già esistenti sono adottate con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

L'articolo 9 individua i soggetti deputati a esercitare i **diritti dell'azionista**: per le partecipazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia; per le partecipazioni regionali, la Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni; per le partecipazioni degli enti locali, il sindaco o il presidente o un loro delegato; in tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

L'articolo 10, infine, riguarda la procedura di **alienazione delle partecipazioni** sociali.

Amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica

I **requisiti dei componenti** degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico sono previsti dall'articolo 11 che richiede, tra l'altro, che nella scelta degli amministratori sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Il medesimo articolo disciplina anche la composizione degli organi di amministrazione, con riferimento anche al numero dei componenti, e i

compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico.

A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dovrà adottare un decreto che, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, classifichi le società in **cinque fasce**. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei **compensi** del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che **non potrà** comunque **eccedere** il limite massimo di euro **240.000 euro** annui.

Sono previste norme specifiche sulla **responsabilità** civile e contabile della società e dei componenti degli organi societari (articolo 12) e in merito al controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico (articolo 13). Nei casi di **crisi d'impresa** (articolo 14), le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Qualora emergano indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta un idoneo piano di risanamento. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Viene infine istituita, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, una **struttura centrale con funzioni di monitoraggio e controllo sull'attuazione del testo unico**, attraverso poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco pubblico di dette società (articolo 15).

Gestione del personale

In materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, il Testo Unico (articolo 19) stabilisce, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, che i **rapporti di lavoro** siano disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al **settore privato**, mentre al reclutamento si applichino i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano - per quanto non espressamente disciplinato - le disposizioni del codice civile (e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle

in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento).

Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti criteri e modalità per il **reclutamento** del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le pubbliche amministrazioni. E' inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

Viene inoltre definito uno specifico meccanismo di gestione dei **processi di mobilità**. Prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione. In conseguenza di tale disposizione, le vigenti disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del testo unico.

Le **disposizioni transitorie** in materia di **personale** sono contenute nell'articolo 25, che stabilisce che le società a controllo pubblico effettuino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (ovvero entro il 23 marzo 2017) una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, e che l'elenco del personale eccedente sia trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevolano processi di mobilità in ambito regionale. Decorso ulteriore sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, le regioni trasmettono gli elenchi dei **lavoratori** dichiarati eccedenti e **non ricollocati** all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, prevedendosi poi che fino al **30 giugno 2018** le società a controllo pubblico non possano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo ai predetti elenchi, ad eccezione di specifici casi di infungibilità. Sono escluse dall'applicazione di tali disposizioni le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

Procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria

L'articolo 20 del Testo Unico introduce nell'ordinamento una **procedura di carattere ordinario** che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate con **cadenza annuale**, pena una sanzione amministrativa da cinquemila a cinquecentomila euro, oltre al danno erariale provocato. Alla procedura di razionalizzazione periodica si procede a partire **dal 2018** (ai sensi dell'articolo 26, comma 11), con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Le amministrazioni pubbliche devono svolgere annualmente **un'analisi** in relazione dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni societarie, predisponendo un **piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, **qualora rilevino**:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione.

L'articolo 24 introduce la **procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni**. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 marzo 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate, nel caso in cui:

- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3;
- non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'art. 5, rispettivamente, commi 1 e 2;
- ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione.

Altre disposizioni

Specifiche norme in tema di contabilità finanziaria delle società partecipate dalle amministrazioni locali sono contenute nell'articolo 21, secondo cui, qualora dette società presentino un **risultato di esercizio negativo**, le **pubbliche amministrazioni** locali partecipanti sono tenute ad accantonare, nell'anno successivo, in apposito **fondo vincolato**, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Detto importo è reso disponibile:

- in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Secondo l'articolo 26, le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. Inoltre, nei **dodici mesi** successivi alla sua entrata in vigore, il **Testo Unico non si applica alle società** in partecipazione pubblica **che**:

- abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il Testo Unico continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione;
- abbiano adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il Testo Unico continua a non applicarsi alla stessa società.

Con riferimento alla normativa previgente, il Testo Unico fa salve alcune norme emanate negli anni precedenti, e alcune altre le riprende al proprio interno, prevedendone poi l'abrogazione nell'articolo 28, insieme ad altre disposizioni che non si ritiene di conservare nell'ordinamento.

LA SENTENZA N. 251/2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, con la **con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251**, si è pronunciata sulla legittimità di talune disposizioni della legge n.124 del 2015, recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (cd. legge Madia), sulla base di un ricorso della Regione Veneto.

La sentenza ha dichiarato incostituzionale la legge n.124 nella parte in cui essa aveva previsto il mero parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni (a seconda della materia oggetto di delega) per taluni decreti legislativi di attuazione.

Fra le disposizioni **censurate** vi sono anche quelle di **delega al Governo** per l'adozione del **testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**.

Va peraltro rilevato che, come precisato dalla Corte costituzionale, le pronunce di illegittimità costituzionale sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124, e **non si estendono ai decreti legislativi adottati in attuazione delle stesse**, precisando altresì che: «Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione».

Le disposizioni oggetto del ricorso conclusosi con la citata sentenza n.251 riguardano le deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi per la disciplina dei seguenti ambiti: codice dell'amministrazione digitale (art.1), dirigenza pubblica (art. 11), lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), società a partecipazione pubblica (art. 18), servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19).

La Corte Costituzionale censura alcune delle richiamate disposizioni per la mancata previsione, nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi, della previa intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze. Non ritiene infatti che la previsione di un mero parere, peraltro richiesto alla Conferenza unificata (anche nei casi in cui la sede naturale avrebbe dovuto essere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – d'ora innanzi Conferenza Stato-Regioni), sia idonea ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. A tal fine, si rendono necessarie procedure collaborative volte alla definizione condivisa degli interventi normativi che incidono anche sulle competenze riservate alle autonomie.

La Corte Costituzionale censura pertanto le disposizioni di delega su dirigenza pubblica (art. 11), lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), società a partecipazione pubblica (art. 18), servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19), in quanto lesive del principio di leale collaborazione. Quanto alle disposizioni di delega all'adozione del codice dell'amministrazione digitale, ritiene invece infondata la questione di legittimità, per via della prevalenza della competenza statale (riguardante "il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione).

In merito alla fondatezza del ricorso, la Corte costituzionale segue, per molti aspetti, un **percorso logico** (già applicato in altri procedimenti successivi alla riforma del Titolo V, cfr. *ex multis* sent. n. 370 del 2003, n. 50 del 2005 e n. 278 del 2010) per il vaglio di legittimità delle disposizioni censurate partendo dalla valutazione "se una materia si imponga sulle altre, al fine di individuare la titolarità della competenza" [fra Stato e Regioni]. Nei casi in cui non si rinvenga tale prevalenza e sia pertanto configurabile una **concorrenza delle competenze**, l'intervento statale è legittimo nella misura in cui "siano assicurati adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze". Si tratta di una linea argomentativa che trova solido ancoraggio in una costante giurisprudenza costituzionale in materia, in cui la Corte ha affermato che si pone in tali situazioni l'esigenza di «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenza n. 139 del 2012; nello stesso senso, *ex plurimis*, sent. n. 65 del 2016), attraverso il pieno coinvolgimento di queste ultime (sent. n. 88 del 2014 e n.88 del 2014), nell'ambito di rapporti ispirati alla **leale collaborazione** (sul principio della leale collaborazione si veda il riquadro seguente: "Il principio della leale collaborazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale precedente la sent. n.251 del 2016").

Quanto allo strumento privilegiato con cui è assicurato il coinvolgimento delle autonomie nel contesto in esame, esso è individuato nell'intesa, da sancire nell'ambito del cd. sistema delle Conferenze.

Il principio della leale collaborazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale precedente la sent. n. 251 del 2016

L'esigenza che i rapporti fra Stato e autonomie territoriali siano ispirati al principio di leale collaborazione era stata ampiamente riconosciuta dalla Corte costituzionale anche prima della riforma del 2001 del titolo V della parte II della Costituzione.

La Corte costituzionale aveva infatti asserito che i rapporti fra Stato ed autonomie territoriali «nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino» avrebbero dovuto essere «governati» dal **principio di leale collaborazione** (*ex multis*, sent. n. 242 del 1997). Ciò, sulla base del tenore dell'articolo 5 Cost., e, in particolare, del carattere di unità ed indivisibilità della Repubblica che impone di perseguire una composizione di interessi degli enti che, ai sensi dell'art. 114 Cost., la costituiscono.

A seguito dell'approvazione della riforma del titolo V e del rafforzamento delle competenze legislative delle regioni come sancito, in particolare, dai novellati artt. 117 e 119 Cost., in molte occasioni la Corte è stata adita per il vaglio di legittimità di interventi legislativi in cui si registrava un intreccio inestricabile tra diverse materie e diversi livelli di competenza (statale, concorrente e regionale residuale), in cui non è possibile comporre il concorso di competenze mediante un criterio di prevalenza. In tali ambiti, la Corte Costituzionale ha stabilito che non è di per sé costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, pur incidente sulle materie che l'articolo 117 Cost. riserva alle Regioni, «purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (*ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa» (sent. n. 1 del 2016; più di recente, *cf.* sent. n. 21 del 2016).

Il principio di leale collaborazione, oltre che nei casi di “concorrenza di competenze”, ha trovato peraltro ampia applicazione anche nei casi di cd. “attrazione in sussidiarietà”, ossia in cui, in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato interviene con legge, incidendo su materie riconducibili a legislazione concorrente o residuale (*ex multis*, sentt. n. 261 del 2015; n. 179 e n. 163 del 2012, n. 232 del 2011, n. 374 e n. 88 del 2007, n. 303 del 2003).

Quanto alla sede privilegiata in cui si svolge il principio di leale collaborazione, essa è stata individuata dalla Corte costituzionale nel **sistema delle Conferenze intergovernative** (Conferenza Stato Regioni, Conferenza Stato-Città e Conferenza unificata). Il riconoscimento di tale ruolo al sistema delle Conferenze si fonda “nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ai sensi del quale può essere prevista l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali (sent. n.6 del 2004; nello stesso senso sent. n. 7 del 2016, n. 278 del 2010, n. 401 del 2007, n. 383 del 2005).

Quanto all'**intesa**, essa rappresenta secondo la Corte lo strumento fondamentale con cui si concretizza il principio di leale collaborazione, nei richiamati casi di intreccio delle competenze e chiamata in sussidiarietà. La giurisprudenza costituzionale, se in una prima fase ha valorizzato il ricorso all'intesa «in senso forte» (*cf.* sent. n. 383 del 2005), in cui il mancato raggiungimento di una posizione condivisa non è superabile, in una seconda ha

ritenuto necessaria (e sufficiente) la predisposizione di “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (ex plurimis, sent. n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005), senza tuttavia che il mancato raggiungimento dell’intesa possa giustificare una paralisi decisionale.

Va poi rilevato che la giurisprudenza costituzionale in più occasioni ha escluso la generale applicabilità del principio di leale collaborazione all’esercizio del potere legislativo. Secondo la Corte, infatti, «l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (sent. 225 del 2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 250 del 2015, n. 44 del 2014, n. 112 del 2010, n. 249 del 2009, n. 159 del 2008, n. 401 del 2007). In proposito, proprio nell’ultima delle sentenze appena richiamate, la Corte ha asserito che «le procedure di cooperazione e di concertazione» in sede di Conferenza unificata possono «rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità degli atti legislativi, solo in quanto l’osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione [...]. Pertanto, affinché il mancato coinvolgimento di tale Conferenza [...] possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la **incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale**».

Nella sentenza in commento, la Corte ha rilevato, fra l’altro, la fondatezza della censura riguardante le disposizioni di delega in materia di **società a partecipazione pubblica** (art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), in combinato disposto con la previsione secondo cui i decreti legislativi attuativi sono adottati previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa (art.16, commi 1 e 4). La disciplina in esame investe ambiti materiali che afferiscono alle competenze statali e regionali, senza che sia rinvenibile una prevalenza delle prime. Quanto alle competenze dello Stato, la Corte costituzionale richiama le materie “ordinamento civile” (cui sono riconducibili le disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato») e “tutela della concorrenza”, riservate in via esclusiva allo Stato, alle quali si potrebbe aggiungere la materia “coordinamento della finanza pubblica” (cui afferiscono le previsioni relative alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e di reclutamento del personale, ai vincoli alle assunzioni e alle politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi), di competenza concorrente. Quanto alle competenze regionali residuali, appare particolarmente significativa la materia di organizzazione amministrativa regionale (cui afferiscono, fra le altre, le disposizioni sulla ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, nonché l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie). A fronte di una “concorrenza” di competenze statali e regionali,

la Corte ha censurato la mancata previsione di **un'intesa in sede di Conferenza unificata** sui decreti legislativi, ritenendo insufficiente la richiesta di un mero parere (ai sensi dell'art.16, comma 4).

La Corte - pur operando, per taluni aspetti, in continuità con la costante giurisprudenza che impone, in presenza di un intreccio di materie, il ricorso a procedure di **leale collaborazione** - nell'imporre il rispetto di tale principio (attraverso lo strumento dell'intesa) anche nell'ambito del procedimento di adozione del decreto legislativo opera al contempo una profonda cesura rispetto alla pregressa giurisprudenza, in cui aveva costantemente affermato che “il **principio di leale collaborazione** non si impone al **procedimento legislativo**” (tra le altre, sentenza n. 6 del 2004).

IL PARERE N. 83 DEL 2017 DEL CONSIGLIO DI STATO

A seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, l'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha sottoposto al Consiglio di Stato alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi, adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 (riforma della pubblica amministrazione) dichiarate incostituzionali (nella parte in cui avevano previsto solo il parere e non l'intesa con le Regioni nel procedimento di adozione dei legislativi di attuazione delle stesse).

Oltre al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di società partecipazione pubblica, rispetto al quale è stato adottato lo schema di decreto correttivo in commento, gli altri due decreti legislativi sono il n.116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare, e il n.171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria.

Il **Consiglio di Stato**, in sede di espressione del proprio **parere** (il **n.83** del 2017), svolge anzitutto considerazioni in ordine all'importanza di "portare a termine le previsioni della l. n. 124 a seguito della sentenza della Corte", anche "per non far perdere slancio riformatore all'intero disegno: i decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori".

Quanto alle modalità procedurali indicate al Governo per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale: 1) rileva che **non è necessario intervenire con novelle sulla legge delega**, atteso che la sentenza della Corte stessa ha operato un intervento manipolativo sul testo che lo ha reso conforme al dettato costituzionale, con la previsione dell'intesa al posto del parere; 2) richiama quanto affermato dalla Corte circa la circostanza che "**i decreti legislativi già adottati restano validi ed efficaci** fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati"; 3) afferma che il Governo può sanare il vizio procedurale (consistente nella mancata intesa), acquisendo la stessa sul provvedimento nel suo complesso, in sede di adozione dei decreti legislativi correttivi.

Quanto all'efficacia temporale dell'intesa, il Consiglio di Stato sostiene che rientra nella disponibilità delle parti dell'intesa disciplinare anche degli effetti già dispiegati *medio tempore* (cioè nel "periodo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto legislativo originario e quello del decreto correttivo").

Riguardo alle modalità di acquisizione dell'intesa, il Consiglio di Stato ritiene applicabile l'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ivi

compreso il meccanismo di chiusura di cui al comma 3, secondo cui «quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata». Ciò affinché la ricerca di forme di mediazione e la reiterazione di trattative non determini la mancata adozione di una decisione.

Nello specifico, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo: i) **«dovrebbe dare atto espressamente, nelle “premesse”, della sentenza della Corte e dello svolgimento del procedimento di leale collaborazione, descrivendo in modo adeguato l'oggetto, gli effetti e le modalità di svolgimento dell'intesa»**; ii) nel proprio articolato dovrebbe testualmente **emendare le “premesse” del testo unico** «con un nuovo “visto” che inserisca la menzione dell'intesa raggiunta, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto gli effetti procedurali sananti il vizio della medesima natura». Tale modifica espressa consentirebbe, ad avviso del Consiglio di Stato, di definire altresì l'intesa sul decreto nel suo complesso; iii) dovrebbe contenere le norme **correttive e integrative** definite nell'ambito dell'intesa di modifica del testo unico; iv) dovrebbe fare espressamente salve le norme contenute nel testo unico che non sono state modificate all'esito della procedura di cooperazione; v) dovrebbe eventualmente fare salvi gli effetti intercorsi tra l'entrata in vigore del decreto originario e quella del suo correttivo (se così previsto in sede di intesa).

L'INTESA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Il Governo ha sottoposto lo schema di decreto legislativo correttivo alla Conferenza unificata, che ha sancito l'**intesa** nella seduta dello scorso 16 marzo.

Come già richiamato nei precedenti paragrafi, l'intervento correttivo si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Corte ha censurato, fra gli altri, l'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati **previa acquisizione del parere** reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa.

Al fine di sanare il suddetto vizio procedimentale il Governo, anche sulla scorta del parere reso dal Consiglio di Stato n. 83 del 2017, ha fatto ricorso allo strumento del decreto correttivo, previsto dalla stessa legge delega, su cui **ha richiesto l'intesa** in sede di Conferenza unificata.

Come si evince dalle premesse dell'intesa stessa, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sin dalla fase antecedente all'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto, poi adottato in data 17 febbraio. Successivamente, vi sono state ulteriori interlocuzioni (8 e 14 marzo), in cui i rappresentanti delle Regioni hanno sottoposto un documento contenente una serie di proposte di modifica dello schema di decreto, richiamando in particolare l'attenzione su quelle relative agli ambiti territoriali per la partecipazione alle gare (articolo 5), ai limiti di fatturazione (articolo 12), alle scadenze dei termini fissati nel provvedimento (articoli 18 e 18-*bis*), alla deroga dei limiti per le assunzioni (articolo 11) ed alla previsione dell'intesa "forte" di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003 su alcuni provvedimenti (articolo 14). Quanto ai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, essi hanno consegnato un documento congiunto contenente una serie di proposte di modifica dello schema, segnalando, in particolare, quelle relative agli ambiti territoriali per l'accesso alle gare (articolo 5), al controllo ed al potere ispettivo da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su tutte le società a partecipazione pubblica (articolo 9), ai limiti di fatturazione (articolo 12), alle sanzioni previste solo per le società degli enti locali (articolo 12), alla proroga di alcuni termini (articolo 15), ai compensi previsti per gli amministratori di società pubbliche (articolo 15-*bis*).

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto la richiamata **intesa** sullo schema di decreto legislativo adottato in via preliminare dal Governo in data 17 febbraio, convenendo, al contempo, su talune **integrazioni e modifiche** (contenuti **nell'allegato B** al documento con cui è stata sancita la predetta intesa), che il Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo, e che possono sintetizzarsi nei termini che seguono.

Le integrazioni e modifiche previste dall'intesa

- a) consentire alle amministrazioni pubbliche le partecipazioni in società che producano servizi di interesse economico generale anche **oltre l'ambito territoriale** della collettività di riferimento, in deroga ai limiti alle partecipazioni societarie da parte delle PA disposti dal decreto n. 175/2016 in questione, purché si tratti di **servizi economici di interesse generale a rete**, fatta salva comunque, per tali partecipazioni, la piena applicazione del criterio (di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e del decreto suddetto) sulla necessaria razionalizzazione in caso di risultato negativo per quattro esercizi su cinque;
- b) disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato medio non superiore al milione di euro nel triennio (di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) si consideri la media del triennio 2017-2019, con applicazione, nel frattempo, di una soglia di **fatturato medio di 500.000 euro**;
- c) disporre che, per le società di cui all'articolo 4, comma 7 (**spazi fieristici e gestione di impianti a fune**, nonché ora anche produzione di **energia da fonti rinnovabili** secondo lo schema in esame), ai fini della prima applicazione del sopra citato criterio della necessaria razionalizzazione in caso di risultato negativo per quattro esercizi su cinque, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo;
- d) disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (**spin off o start up universitari**, nonché ora, secondo lo schema in esame, anche società per la gestione di **aziende agricole** con funzioni didattiche), le disposizioni dell'articolo 20 sulle fattispecie che rendono necessaria la razionalizzazione si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione;
- e) prorogare al **30 settembre 2017** i termini per la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 24 e per la **ricognizione di personale** di cui all'articolo 25, comma 1;
- f) prevedere che alcune delle disposizioni di cui all'articolo 24 sulla **revisione straordinaria** (esame da parte della Corte dei conti della ricognizione delle partecipazioni effettuata dalle PA, ed esercizio da parte del socio pubblico dei diritti sociali nei confronti della società) si applichino a partire dal **30 settembre 2017** e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto; a tal fine, prevedere l'immediata entrata in vigore dello schema di decreto in esame, in deroga al periodo ordinario di *vacatio legis*;

- g) inserire la **FISES** (Finanziaria senese di sviluppo spa) nell'allegato A del decreto legislativo;
- h) **esentare** le società a partecipazione pubblica derivanti da una **sperimentazione gestionale** costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del [D.Lgs. n. 502 del 1992](#) di riordino della disciplina **sanitaria** anche dagli articoli 17 (società a partecipazione mista pubblico-privata) e 25 (disposizioni in materia di personale) del decreto legislativo in questione;
- i) confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza delle disposizioni recate dal comma 2-bis dell'articolo 3-bis del [D.L. 138/2011](#) in tema di successione di nuovi operatori al concessionario iniziale di **servizi pubblici locali** e di continuazione del servizio fino alle scadenze previste;
- j) prevedere, in ordine alle **disposizioni transitorie sul personale** previste dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo, l'intesa "forte" ai sensi del comma 6 dell' articolo 8 della [legge n. 131 del 2003](#), per l'adozione del decreto del ministro del lavoro ivi previsto;
- k) **escludere l'applicazione** del già citato criterio della necessaria razionalizzazione in caso di risultato negativo per quattro esercizi su cinque (art. 20, comma 2, lettera e) per le attività di gestione delle **case da gioco** attualmente autorizzate e, inoltre, prevedere per tali attività che le disposizioni limitative circa aumenti di capitale o conferimenti finanziari (previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto) si applichino decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo;
- l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione. di servizio di interesse generale, (articolo 4, comma 2, lettera a del decreto), comprende anche i **servizi regolati dalle Autorità indipendenti**.

Nell'intesa si prevede da ultimo da parte del Governo **l'impegno ad accogliere gli emendamenti** proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9 del decreto, relativi al **riassorbimento del personale** delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione.

Si segnala che delle suddette proposte di modifica **si darà conto** nel prosieguo del *dossier in sede di illustrazione dei singoli articoli*.

L'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo alla luce dell'intesa in Conferenza unificata

Le Commissioni parlamentari di merito sono state investite dell'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo in esame, adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 17 febbraio u.s. e trasmesso alle Camere il 20 marzo.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251 del 2016, del parere del Consiglio di Stato n.83 e della conseguente acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, le **proposte emendative** al testo **concordate in sede di intesa** rivestono un particolare rilievo, di cui appare opportuno tenere conto nell'ambito dell'esame parlamentare.

Ai sensi della sentenza n.251, il principio di leale collaborazione - che per la prima volta è stato riconosciuto nell'ambito del procedimento di adozione di decreti legislativi - **impone infatti al Governo di dare seguito ai contenuti dell'intesa**, pena il rischio di una declaratoria di illegittimità costituzionale del provvedimento legislativo.

Un esame compiuto del provvedimento in commento sembrerebbe pertanto doversi **estendere anche alle proposte di modifica**, atteso che il Governo è, come detto, vincolato ad adottare in via definitiva, al termine della fase consultiva, il decreto legislativo **previa intesa** in sede di Conferenza unificata. Tale circostanza non comporta tuttavia che le Commissioni parlamentari siano chiamate a svolgere un ruolo sostanzialmente ratificatorio di decisioni già assunte in tale sede. Eventuali **proposte parlamentari di modifica** del provvedimento (tali da renderlo difforme dal testo su cui è stata raggiunta l'intesa) potranno essere pertanto avanzate nei confronti del Governo, che, qualora ritenesse di recepirle, parrebbe essere tuttavia tenuto, prima dell'approvazione in via definitiva, a sollecitare una **nuova intesa** sul testo così modificato, in sede di Conferenza unificata.

Schede di lettura

Articolo 1

(Oggetto)

L'**articolo 1** reca l'**oggetto del provvedimento** in esame stabilendo che esso contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (d'ora innanzi testo unico) e specificando che, per quanto non disciplinato dal provvedimento stesso, restano ferme le disposizioni già vigenti.

Si segnala che la specificazione secondo cui per quanto non disciplinato nel provvedimento in esame, rimane ferma la disciplina già vigente risulta in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato n.83 (cfr. *supra*) – in risposta a specifici quesiti avanzati dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in ordine ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi emanati sulla base della legge n. 124 del 2015 (testo unico in materia di società partecipazione pubblica, licenziamento disciplinare e dirigenza sanitaria) - con specifico riferimento ai contenuti del decreto correttivo.

Articolo 2

(Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 2** opera una modifica alle **premesse del testo unico**, introducendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Detta modifica risulta in linea con il **parere espresso dal Consiglio di Stato n. 83** (cfr. *supra*) – in risposta a specifici quesiti avanzati dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in ordine ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi emanati sulla base della legge n. 124 del 2015 (testo unico in materia di società partecipazione pubblica, licenziamento disciplinare e dirigenza sanitaria) - con specifico riferimento ai contenuti del decreto correttivo. Il Consiglio di Stato, al riguardo, afferma che il decreto correttivo nel proprio articolato dovrebbe testualmente emendare le premesse del testo unico «con un nuovo “visto” che inserisca la menzione dell'intesa raggiunta, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto gli effetti procedurali sananti il vizio della medesima natura». Tale modifica espressa consentirebbe, ad avviso del Consiglio di Stato, di definire altresì l'intesa sul decreto nel suo complesso.

Si segnala che, trattandosi di un'unica novella, la parola "modifiche" presente nella rubrica dovrebbe essere rettificata in "modifica". Tale segnalazione va estesa anche ai successivi articoli 3, 9, 10 e 12.

Come già ricordato (cfr. *supra*), nella seduta dello scorso 16 marzo la **Conferenza unificata ha sancito l'intesa** sullo schema di decreto legislativo correttivo del testo unico adottato dal Governo in data 17 febbraio.

L'intesa è stata raggiunta su tale testo **con le modifiche concordate nell'allegato B alla medesima intesa**.

Quanto ai contenuti dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, ed in particolare delle modifiche concordate allo schema di decreto in esame, si darà conto nel prosieguo in sede di commento del restante articolato.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 3** reca una novella all'**articolo 1 del testo unico**, al fine di specificare che le disposizioni recate nel medesimo testo unico si applicano – oltre che alle società quotate (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*)) secondo quanto già previsto dal testo vigente – anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Si tratta di un intervento di coordinamento diretto ad assicurare una diversa collocazione alla disposizione che, nel testo in vigore, è già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), nell'ambito della definizione della società quotata.

Conseguentemente il successivo articolo 4 del provvedimento in esame (v. *infra*) sopprime il richiamo alle società partecipate da società di capitali recato all'articolo 2, comma 1, lettera *p*).

Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo, l'obiettivo della nuova collocazione è quello di “non generare incertezza sulla definizione di società quotata”.

L'articolo 1 del testo unico definisce l'oggetto dell'intervento normativo, e nello specifico prevede:

- che esso si applichi alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (comma 1);
- le finalità del provvedimento, quali l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (comma 2);
- che per quanto non disciplinato nel testo unico continuano ad applicarsi alle società a partecipazione pubblica le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti (comma 3);
- che restano ferme le specifiche disposizioni relative a singole società, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare operanti nella gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, nonché le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche alle fondazioni e ad enti associativi diversi dalle società (comma 4);

- che esso si applichi, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*), e, a seguito della modifica proposta nello schema correttivo in esame, anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 4** novella in più punti l'**articolo 2, comma 1, del testo unico**, che reca disposizioni definitorie.

In particolare:

- alla lettera *a*), recante la definizione delle “amministrazioni pubbliche”, il richiamo alle autorità portuali è sostituito con quello alle “autorità di sistema portuale” (comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4 in commento).

Tale modifica si rende necessaria al fine di tener conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali.

Tale decreto ha dato attuazione all'art.8, comma 1, della legge n.124 del 2015 che ha delegato l'Esecutivo al riordino della disciplina delle autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*;

Le autorità di sistema portuale

Per quanto interessa in questa sede, sono state individuate 15 Autorità di sistema portuale, che rappresentano centri decisionali strategici cui fanno capo i 57 porti di rilevanza nazionale. Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa, in luogo delle autorità portuali, sono le seguenti: 1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure; 2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara; 3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo; 4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta; 5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia; 6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria; 7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale); 8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani; 9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di

Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania; 10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli; 11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto; 12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona; 13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna; 14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia; 15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

- la lettera *l*), relativa alla definizione del termine “società”, viene riformulata nel senso di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari (ovvero quelli di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile) che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (comma 1, lettera *b*), dell’articolo 4 in commento). In questo modo le disposizioni del provvedimento vengono esplicitamente estese anche alle società consortili che sono disciplinate dall’art 2615-ter contenuto nel titolo X del libro V del Codice civile. Ciò anche al fine di tener conto di quanto già previsto all’articolo 3 del testo unico, in cui si dispone che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente determinati organismi societari (costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa), società, aventi anche carattere consortile;
- la lettera *p*), recante la definizione di “società quotate”, viene riformulata al fine di tener conto di quanto previsto all’articolo 3 del provvedimento in esame (si veda la relativa scheda di lettura).

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 5** reca modifiche all'**articolo 4 del testo unico**, recante finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

Nello specifico, esso interviene:

- con riferimento al comma 2 - che enumera le attività per l'esercizio delle quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni - sulla lettera *d*), specificando che fra le attività ammissibili vi è **l'autoproduzione di beni o servizi strumentali**, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche **“allo svolgimento delle loro funzioni”**;
- sul comma 7, disponendo che sono ammissibili le partecipazioni nelle **società** aventi per oggetto sociale prevalente la **produzione di energia da fonti rinnovabili**;
- sul comma 8, al quale è aggiunto un nuovo periodo che consente alle università di costituire **società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche**;
- sul comma 9, nel senso di estendere la facoltà - che nel testo vigente è riconosciuta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - di **escludere**, in modo totale o parziale, dall'**applicazione** delle **disposizioni** dell'articolo 4 del testo unico determinate società, anche ai **provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione** a tal fine. Tali provvedimenti, concernenti società a partecipazione regionale, devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. In analogia a quanto già previsto per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche il provvedimento regionale deve essere motivato “con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1”. Rispetto alla motivazione richiesta per il decreto del Presidente del Consiglio è assente il riferimento alla finalità di agevolare la quotazione della società.

Inoltre, mentre nel caso di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione vigente prescrive la trasmissione alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la medesima procedura non è prevista per i provvedimenti del Presidente di Regione.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame si afferma che la modifica all'articolo 4, comma 9, appena richiamata, è diretta a “valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016”.

Forme di pubblicità riguardo alle decisioni assunte in tali provvedimenti (oltre quanto previsto dagli ordinamenti regionali) sono peraltro già assicurate: i) dall'obbligo, recato all'articolo 5, comma 3, di trasmissione dell'atto deliberativo di costituzione di società o acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; ii) dall'obbligo, recato all'articolo 20, comma 3, di trasmissione alla struttura del Ministero dell'economia cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico e alla Corte dei Conti dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni; iii) dell'obbligo, recato all'articolo 24, comma 1, di trasmissione ai medesimi soggetti appena richiamati dell'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute dalle singole amministrazioni.

Si segnala che nel testo in esame non è prevista esplicitamente la trasmissione alla richiamata struttura del Ministero dell'economia (di cui all'articolo 15 del testo unico) dei provvedimenti con cui si dispone la deroga, nei confronti di determinate società individuate ai sensi del comma 9 in esame, ciò che avrebbe verosimilmente potuto assicurare una migliore circolarità delle informazioni e favorire il monitoraggio dell'attuazione del testo unico.

Con riferimento all'articolo in esame, ed in particolare al comma 2, si segnala che, in sede di **intesa sancita in Conferenza unificata**, è stata accolta una specifica richiesta emendativa avanzata unitariamente dalle componenti rappresentative delle autonomie territoriali volta a **derogare** a quanto stabilito all'articolo 4 e, in particolare, al comma 2, lettera *a*). Nel testo vigente, alle amministrazioni pubbliche è consentito costituire società (aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e acquisire o mantenere partecipazioni in tali società, fra l'altro, per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. L'emendamento è diretto invece a consentire alle amministrazioni pubbliche la **partecipazione** in società che producono **servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica**. Per tali

partecipazioni rimane in ogni caso fermo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, lettera e), del testo unico che impone alle amministrazioni pubbliche di procedere a piani di razionalizzazione qualora rilevino partecipazioni in società (diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

L'**articolo 4** del testo unico prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza.

Il comma 1 detta una condizione di carattere generale: le amministrazioni pubbliche non possono costituire società a totale o parziale partecipazione pubblica che non abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, né acquisire o mantenere partecipazioni in tali società.

Nell'ambito di tale principio generale, il comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica.

Il **comma 3** prevede una deroga al limite generale di partecipazione pubblica diretta a promuovere la valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica: esclusivamente a tale fine, è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

In proposito, il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di decreto in esame, ribadisce i propri dubbi, già espressi nel parere n. 926 reso sullo schema di testo unico (AG297), circa "ampiezza applicativa della previsione" che comporta il rischio "di consentire la costituzione di società pubbliche che, mediante l'espedito del conferimento di beni immobili" possono indirettamente continuare "a svolgere attività di impresa in contrasto con l'intento della riforma, che è quello di limitare (...) l'impiego degli strumenti societari".

Il comma 7 ammette altresì le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e (a seguito della modifica recata al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame) la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il comma 8 consente inoltre di costituire le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari (previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva – a seguito dell'articolo 5, comma 1, lettera c), dello schema in esame – la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Il **comma 9, già illustrato**, dispone in merito alla facoltà - da attivare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione

partecipante, ovvero (a seguito della modifica contenuta al comma 1, lettera d), dell'articolo in esame) con provvedimento del Presidente della Regione con riguardo alle partecipazioni regionali - di escludere dall'applicazione dei vincoli disposti dall'articolo 4 del testo unico singole società a partecipazione pubblica.

Con riguardo al richiamato comma 9, il Consiglio di Stato, nel parere reso sul provvedimento in esame: i) ribadisce le perplessità, già manifestate in sede consultiva sull'A.G. n. 297, circa "una possibile violazione del principio di legalità", in assenza di "criteri normativi idonei a fungere da" "parametro di riferimento nell'esercizio del predetto potere" attribuito all'Esecutivo di escludere specifiche società a partecipazione pubblica dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del testo unico e "la dubbia sussistenza di un fondamento nella legge delega" di siffatto potere; ii) esprime un parere contrario sulla modifica introdotta al comma 1, lettera d), che estende il potere di deroga ad apposito provvedimento del Presidente della Regione, ritenendo che l'attuale formulazione, estensibile a tutte le forme societarie, determini un "vulnus nell'omogeneità e nell'uniformità dell'applicazione del diritto privato che non trova alcun fondamento, non soltanto nella legge delega, ma neppure nei principi generali dell'ordinamento". In proposito, osserva che la finalità di garantire le prerogative delle Regioni "non dovrebbe riguardare tutte le società a partecipazione regionale, ma soltanto le società strumentali l'esercizio di funzioni di competenza delle Regioni". Ciò fermo restando che anche in quel caso, il Consiglio di Stato ritiene che l'intervento derogatorio non possa spingersi "fino alla previsione di un potere amministrativo tout court di esclusione delle stesse dal perimetro della riforma, ma dovrebbe comunque avvenire di intesa con l'autorità statale".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 6** è diretto a modificare l'**articolo 5 del testo unico**, recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni.

Nello specifico, esso:

- modifica il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico, nel senso di espungere il richiamo all'onere motivazionale della scelta societaria relativo alla “possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate”.

Su tale modifica il Consiglio di Stato ha espresso la propria contrarietà, rilevando, fra l'altro, che in tal modo verrebbe meno “l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali”;

- integra il comma 2, al fine di precisare che la disciplina delle forme di consultazione pubblica, a cui gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, è rimessa ai medesimi enti locali;
- modifica il primo periodo del comma 4, nel senso di precisare che la competenza sui richiamati atti deliberativi adottati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti nazionali spetta alle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (e non all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti come previsto nel testo vigente).

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 7** modifica l'**articolo 11 del testo unico**, che reca la disciplina – per molti aspetti innovativa rispetto alle disposizioni vigenti - in materia: di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti (introducendo anche come regola che, di norma, le società a controllo pubblico siano gestite da un amministratore unico) sia ai requisiti agli stessi richiesti; nonché di compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società in controllo pubblico.

In particolare, le modifiche concernono:

- il comma 1, che introduce l'**intesa** in sede di **Conferenza unificata** nell'ambito dell'*iter* di adozione del **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai **requisiti di onorabilità**, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
- il comma 3, che è riformulato nel senso di **demandare all'assemblea** della singola società a controllo pubblico la **decisione di derogare** al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un **amministratore unico** (ai sensi del comma 2). Tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di *governance* alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico).

La disposizione prevede infine che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico) e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (ai sensi dell'articolo 15).

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 11, nel testo vigente, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri sulla base dei quali l'Assemblea della società a controllo pubblico può optare, oltre che per il mantenimento di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, anche per il sistema di *governance* dualistico o monistico, e prevede che, in caso di adozione del sistema dualistico, al

Consiglio di sorveglianza siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera *f-bis*), del codice civile. Con tale ultima previsione (che la nuova formulazione del comma recata nel decreto correttivo in esame non ripropone) viene sottratta all'autonomia statutaria la facoltà di attribuire al consiglio di sorveglianza il potere di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. Tale potere viene attribuito al Consiglio di sorveglianza *ex lege*. Qualora si opti per uno dei sistemi alternativi di *governance*, ai sensi della norma vigente il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque (anche tale disposizione risulta soppressa dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame);

- il comma 6, riguardante il **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli **indicatori dimensionali** qualitativi e quantitativi delle società in controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse. Nello specifico, si stabilisce che l'adozione del predetto decreto, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, sia subordinato alla **previa intesa** in Conferenza unificata.

Al riguardo, si rammenta che nella versione vigente è invece previsto un mero parere da parte della Conferenza unificata, da esercitare "per i profili di competenza".

Più in dettaglio, il comma 6, nel testo in vigore, dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere della Commissioni parlamentari competenti, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi che consentano la classificazione delle società a controllo pubblico in un numero di fasce fino a cinque. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale le società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà superare i 240.000 euro annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal predetto decreto. Il decreto stabilisce, altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 8** apporta modificazioni **all'art. 14 del testo unico** - in materia di crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica - al fine sia di **rettificare alcuni riferimenti normativi interni inesatti** sia di **introdurre alcune precisazioni terminologiche**.

In particolare:

- all'art. 14, comma 2, il riferimento all'art. 6, comma 3, è sostituito dal riferimento all'art. 6, comma 2, in quanto i programmi di valutazione del rischio richiamati al comma 2 dell'art. 14 sono oggetto del comma 2 e non del comma 3 dell'art. 6 (**comma 1, lett. a**));
- all'art. 14, comma 3, l'erroneo riferimento al comma 1 è sostituito dal riferimento al comma 2. Infatti la situazione che - ai sensi del comma 3 dell'art. 14 - può costituire grave irregolarità qualora non vengano adottati i provvedimenti adeguati corrisponde alla fattispecie disciplinata dal comma 2 del medesimo art. 14, sulla base del quale - in presenza di indicatori di crisi aziendale emersi nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio - l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari ad evitare l'aggravamento della crisi (**comma 1, lett. b**));
- all'art. 14, comma 4, l'erroneo riferimento al comma 4 è sostituito dal riferimento al comma 2, in quanto il piano di ristrutturazione aziendale richiamato al comma 4 dell'art. 14 corrisponde al "piano di risanamento" di cui al comma 2 del medesimo art. 14, che l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad approvare in presenza di indicatori di crisi aziendale (**comma 1, lett. c**));
- al comma 5 dell'art. 14, la formulazione "effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito" è sostituita dalla più esatta formulazione "sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito" (**comma 1, lett. d**)).

Con riferimento all'art. 14 del testo unico, il Consiglio di Stato - nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 - ha suggerito di sostituire, al comma 1, "il termine 'grandi imprese insolventi' con 'grandi imprese in stato di insolvenza'" (che è il termine utilizzato dal d.lgs. 270 del 1999, qui espressamente richiamato).

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 9** novella l'**art. 15 del testo unico** - in materia di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica - al fine di precisare, al comma 1, primo periodo, che all'**individuazione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico** - da effettuare nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - si procede con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Il Consiglio di Stato - nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 - ha innanzitutto ribadito "le criticità già formulate con il parere n. 968 relativamente all'esigenza che la struttura individuata deve essere dotata di poteri di intervento più incisivi, rispetto a quelli previsti, per assicurare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel testo unico. In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere forme di coordinamento con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare un controllo su società a partecipazione regionale che svolgono attività strumentali a favore delle Regioni stesse che le hanno costituite o partecipate".

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 10** novella il comma 1 dell'**art. 17 del testo unico** al fine di renderlo coerente con la rubrica dell'articolo ("Società a partecipazione mista pubblico-privata). Viene pertanto **precisato l'ambito di applicazione delle norme di cui al comma 1 riferendolo alle "società a partecipazione mista pubblico-privata"**. Nella disposizione vigente (art. 17, comma 1) l'ambito di applicazione è, invece, definito con riferimento alle società costituite per le finalità di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero di organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (cioè le società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)).

Si ricorda, innanzitutto, che l'**art. 17, comma 1**, prevede che, nelle società costituite per le finalità di cui all'**articolo 4, comma 2, lettera c)**:

- la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 30 per cento;
- la selezione del soggetto privato si svolga con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato deve essere effettuata con procedure di evidenza pubblica;
- la selezione del soggetto privato abbia ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Come detto, il vigente comma 1 dell'art. 17 prevede che tali disposizioni si applichino alle società costituite per le finalità di cui all'**articolo 4, comma 2, lettera c)**, del medesimo testo unico, vale a dire per le finalità di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero di organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale. Si tratta di una delle finalità che può legittimare le amministrazioni pubbliche a costituire società - purché costituite con un contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180 del nuovo codice dei contratti pubblici, in cui l'imprenditore sia stato selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - e ad acquisire o mantenere partecipazioni in tali società.

Sono già state evidenziate le modalità di selezione previste dall'art. 17, comma 1. Per quanto concerne l'art. 17, comma 2, esso prevede che il socio privato debba possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in

relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita e detta disposizioni in ordine all'avviso pubblico e al bando di gara.

La novella in esame, che nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame viene definita quale "modifica di *drafting*", parrebbe in linea con una delle osservazioni recate nel parere del Consiglio di Stato sull'Atto del Governo n. 297 (testo unico). Con specifico riferimento all'art. 17, nel parere si afferma che esso "dettando una puntuale disciplina delle modalità di scelta del socio privato secondo le regole della 'gara a doppio oggetto' e della durata della partecipazione, fa riferimento al 'contratto di appalto e di concessione' e, dunque, sembra ritenere che l'ambito di operatività delle società miste sia afferente all'intero settore degli appalti e dei servizi pubblici. L'art. 4, comma 2, lettera c), sembra ammettere soltanto 'attività di realizzazione e gestione di un'opera' (pubblica)". Sulla base di tale osservazione il Consiglio di Stato aveva rilevato la necessità che l'art. 17 e l'art. 4, comma 2, lett. c), venissero più chiaramente coordinati.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 11** apporta modificazioni **all'art. 19 del testo unico** - in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico - volte a:

- precisare la disposizione di cui al comma 5, specificando che **le amministrazioni pubbliche** - nel determinare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale - **tengano conto**, oltre che - come già previsto nel testo vigente - delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dall'articolo 25 del medesimo testo unico ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, **anche del settore in cui ciascun soggetto opera (comma 1, lett. a)**);
- modificare il comma 9, al fine di incidere sull'ambito temporale di applicazione talune disposizioni della **legge n. 147 del 2013** riguardanti **la gestione delle eccedenze di personale nelle società partecipate**. Nello specifico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568, della legge n. 147 **continueranno ad applicarsi sino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate, una volta conclusa la ricognizione del personale in servizio (si veda l'articolo 25, comma 1). Nel caso in cui detto decreto non dovesse essere pubblicato **entro il 31 dicembre 2017**, a partire da tale data cesseranno comunque gli effetti delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 147 del 2013 (**comma 1, lett. b**)).

Il testo vigente prevede invece che le disposizioni citate si applichino "alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore" del testo unico".

Si ricorda che i **commi da 565 a 568 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013** sono stati abrogati dall'art. 28, comma 1, lett. *t*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il cui art. 19, comma 9, prevede, tuttavia, che le disposizioni in essi contenute continuino ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico.

I commi abrogati recavano disciplina della **gestione delle eccedenze di personale nelle società partecipate**, disponendo che il meccanismo di mobilità - da attivare appunto in caso di eccedenze di personale, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale risultasse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti - si perfezionasse con l'obbligo dell'informativa alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda. All'ente controllante veniva attribuito il compito di provvedere alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali, ovvero, infine, attraverso la possibilità di concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzati alla realizzazione di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della Regione sede delle società interessate da eccedenze di personale.

Con la **disposizione in commento** - come detto - viene **fissato il termine di applicabilità della illustrata procedura di gestione delle eccedenze**, individuato nella data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale. Tale termine non può comunque superare il 31 dicembre 2017.

Nell'ambito dell'**intesa** sancita in sede di **Conferenza unificata** sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'Intesa stessa) su "l'impegno ad **accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni** nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9, del T.U. n. 175/2016, relativi al **riassorbimento del personale** delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione".

Nello specifico, le proposte emendative incidono:

- sull'articolo in esame, nella direzione di introdurre una novella all'articolo 19, comma 8, del testo unico, per specificare che nei casi in cui le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e pertanto procedano, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, "limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, **la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006**".

Detto intervento parrebbe diretto ad evitare possibili effetti distorsivi conseguenti alla decisione di procedere alla internalizzazione delle funzioni,

prevedendo che essa abbia un impatto tendenzialmente neutro (e non più negativo) nei confronti delle capacità assunzionali complessive dell'ente e, pertanto, della programmazione del *turn over* in corso;

- sul comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, al fine di prevedere che le disposizioni di cui alla richiamata legge n.143 del 2013, che **continueranno ad applicarsi sino all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate), siano quelle di cui all'articolo 1, **commi 563-568**, e non soltanto di cui all'articolo 1, commi 565-568.

Al riguardo si rammenta che i commi 563 e 564 (abrogati anch'essi dall'articolo 27 del testo unico) stabilivano, rispettivamente:

- i) che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni - anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 - avrebbero potuto, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alle rappresentanze sindacali. Ciò fermo restando che "la mobilità non" sarebbe potuta "comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni";
- ii) che l'attivazione delle procedure di mobilità avrebbe dovuto essere riconducibile "ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali" e in relazione a tali esigenze gli enti in controllo delle società avrebbero adottato atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le richiamate procedure di mobilità".

Circa le proposte emendative oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, parrebbe opportuno un chiarimento:

- *circa la conferma del 31 dicembre 2017, come termine ultimo di vigenza delle disposizioni citate della legge n.147 del 2013, recato al comma 1, lettera b), atteso che nella proposta emendativa condivisa in sede di Conferenza unificata, interamente sostitutiva di tale lettera, non vi è alcun riferimento a tale termine;*
- *con riguardo all'ampliamento delle disposizioni della legge n.147 del 2013, cui è assicurata pro tempore la vigenza, ed in particolare all'articolo 1, comma 563, ai sensi del quale, al secondo periodo, "la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni", parrebbe opportuno valutarne l'impatto sul comma 8 dell'articolo 19 del testo unico che è volto a*

favorire il riassorbimento nell'ambito della pubblica amministrazione di personale delle società, già dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 12** novella l'**art. 20 del testo unico** - in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - al fine di precisare che **la disposizione recata dal comma 7 si riferisce** (esclusivamente) **agli enti locali**.

Pertanto, la mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti recanti l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e, ove necessario, il piano di razionalizzazione, nonché la successiva relazione sull'attuazione del medesimo piano (provvedimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20) comporta – nei confronti dei medesimi enti - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Nel testo vigente la sanzione non è circoscritta agli enti locali, bensì riguardava le amministrazioni pubbliche che non adempiono agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 del testo unico.

La modifica contenuta nell'articolo in commento risulta in linea con uno dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato espresso sull'Atto del Governo n. 297, in cui si segnalava il rischio di un eccesso di delega con riferimento all'articolo 20, comma 7, atteso che l'art. 18, comma 1, lett. m), n. 5), della legge delega (legge n. 124 del 2015) prevede – soltanto con riferimento alle società partecipate dagli enti locali – la "introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia".

Per quanto riguarda le osservazioni del Consiglio di Stato - in sede di espressione del parere sul provvedimento in esame - relative agli artt. 20 e 24 del testo unico si rinvia all'illustrazione dell'art. 24.

Nell'ambito dell'**intesa** sancita in sede di **Conferenza unificata** sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'Intesa stessa) sulle seguenti modifiche dell'art. 20 del testo unico.

Tali questioni sono formulate nei seguenti termini:

- 1) "disporre che ai fini della **prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d)**, si consideri la **media del triennio 2017-2019** e, **nelle more**, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d)*, la **soglia di fatturato medio di 500.000 euro**" (lettera *b)* del richiamato All. B).

Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società il cui fatturato sia inferiore o pari ad **un milione di euro**;

- 2) "disporre che, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, ai fini della **prima applicazione** del criterio di cui all'**articolo 20, comma 2, lettera e)**, del T.U. n. 175 del 2016, si considerino **gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto**" (lettera *c)* del richiamato All. B).

Si ricorda che le **società di cui all'art. 4, comma 7**, sono le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare **piani di razionalizzazione** qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con l'emendamento concordato in sede di Conferenza unificata si stabilisce che, in sede di prima attuazione di tale disposizione, esclusivamente per determinate società – ovvero le **società** aventi per oggetto sociale prevalente la **gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici**, la **realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane** nonché (ai sensi di una delle modifiche contenute all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) la **produzione di energia da fonti rinnovabili – l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva** ai fini dell'obbligo di procedere al **piano di razionalizzazione**;

- 3) "disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione" (lettera *d)* del richiamato All. B).

La proposta emendativa concordata in sede di intesa fra Stato, Regioni ed Enti locali mira a far sì che alle **società con caratteristiche di spin off o di start up universitari o degli enti di ricerca**, nonché (ai sensi di una modifica contenuta all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) alle società **costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche non si applichino le disposizioni** (di razionalizzazione) di cui all'**articolo 20** nei primi **5 anni dalla loro costituzione**.

Si segnala che tale disposizione, di cui è stata richiesta l'introduzione in sede di Conferenza unificata, invero è già contenuta nel testo in esame, approvato dal Consiglio dei ministri in data 17 febbraio (si veda l'articolo 26, comma 12-ter);

- 4) "**escludere** l'applicazione del criterio di cui **all'articolo 20, comma 2, lettera e)**, del T.U. n. 175 del 2016 per le attività di gestione delle **case da gioco** attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo" (lettera *k*) del richiamato All. B). Si ricorda che la richiamata lettera e) dell'art. 20, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad adottare i piani di **razionalizzazione** delle partecipate, tra l'altro, nel caso in cui rilevino partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un **risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'articolo 13 apporta modificazioni all'art. 24 del testo unico - in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni - volte a:

- **specificare che dall'ambito di applicazione della disposizione comma 1, primo periodo**, che obbliga le amministrazioni pubbliche ad alienare determinate partecipazioni ovvero ad adottare i piani di razionalizzazione, sono escluse non soltanto - come nel vigente art. 24, comma 1 - le categorie di partecipate di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ma **le categorie di partecipate di cui all'intero art. 4 (comma 1, lett. a)**). Ciò anche in considerazione della circostanza che le società partecipate di cui l'articolo 4 ammette la costituzione o la partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche non sono limitate a quelle richiamate ai commi da 1 a 3;
- **differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute** e ad individuare quelle che devono essere alienate (**comma 1, lett. b**).

Tale adempimento, nel testo vigente, avrebbe dovuto essere espletato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico (art. 24, comma 1, secondo periodo).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito dell'**intesa** sancita in sede di **Conferenza unificata** sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'Intesa stessa, lett. e)) su una modifica alla disposizione in commento diretta a **differire al 30 settembre 2017** il termine per la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24.

Inoltre, in tale sede (si veda la lettera *f*) del medesimo Allegato B) si è convenuto di "prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria" (si tratta, rispettivamente, dell'invio del **provvedimento di ricognizione alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'economia** di cui all'art. 15, e delle **penalità** stabilite per il caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti), "si applichino a **partire dal 30 settembre 2017** e siano **fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali** di cui all'articolo 24, comma 5, **compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto**".

Il Consiglio di Stato - nel parere reso sullo schema di decreto in data 8 marzo 2017 - ha osservato che "l'art. 20 e l'art. 24 del d.lgs. 175/2016 contengono entrambi disposizioni che riguardano la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, con la differenza che la prima delle norme citate detta una disciplina a regime della revisione, mentre la seconda impone un meccanismo di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni, che secondo le modifiche contenute nello schema in esame deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017. Si tratta di disposizioni che, se pure tendono al medesimo fine, fondano su presupposti parzialmente diversi, risultando l'ambito di applicazione dell'art. 20 più esteso di quello di cui all'art. 24. Inoltre, quest'ultima disposizione e non la prima prevede la possibilità di alienazione diretta delle partecipazioni. Si introduce, in definitiva, un doppio binario che non appare giustificato in ragione della mera circostanza che l'intervento di revisione straordinaria di cui all'art. 24 deve essere attuato entro il termine inderogabile del 30 giugno 2017. Potrebbe, pertanto, risultare opportuno procedere alla fusione dei due articoli, stabilendo che la prima revisione debba avvenire entro il detto termine del 30 giugno 2017, salve le successive revisioni a regime".

Relativamente al **comma 1, lett. a)**, ed in particolare alla sostituzione da esso operata del riferimento "all'articolo 4, commi 1, 2 e 3" con il riferimento "all'articolo 4", si ricorda che il comma 1 dell'**art. 4** pone un limite generale alle partecipate pubbliche, consistente nel dover avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche titolari della partecipazione. Entro tale limite generale il comma 2 specifica le tipologie di attività per il cui esclusivo svolgimento le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società. Il comma 3 introduce una deroga al limite generale di cui al comma 1 per le partecipazioni in società che abbiano per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni.

Ai sensi del vigente comma 1, primo periodo, dell'art. 24, le predette categorie di partecipate non sono soggette all'obbligo di alienazione ovvero di razionalizzazione.

Con la **disposizione in esame** vengono altresì escluse da tale obbligo **le società di cui ai successivi commi da 4 a 9 dell'art. 4**.

Il comma 4, relativo alle società *in house*, e il comma 5, relativo alle società strumentali, non introducono nuove categorie di società rispetto a quelle già richiamate al comma 2.

Il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (**gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (**gruppi di azione locale nel settore della pesca**).

Il comma 7 ammette le partecipazioni pubbliche nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la **gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di**

eventi fieristici, nonché la realizzazione e la **gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva** eserciti in aree montane (a queste l'articolo 5 dello schema in esame aggiunge, come si è detto, anche le società aventi per oggetto sociale la produzione di **energia da fonti rinnovabili**).

Il comma 8 fa salva la possibilità di costituire le **società con caratteristiche di spin off o di start up universitari** previste dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (a tali deroghe l'articolo 5 dello schema fa anche salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

Il comma 9 introduce la possibilità di derogare ai limiti di partecipazione pubblica posti dal medesimo art. 4 (con esclusione del limite generale di cui al comma 1) **per singole società a partecipazione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione in mercati regolamentati. L'articolo 5 dello schema introduce analoga facoltà in capo al Presidente della Regione con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale per partecipate di rilievo regionale.

Si ricorda, infine, che **l'art. 24, comma 1, primo periodo** - oggetto della novella in esame - esclude dall'obbligo di alienazione ovvero di razionalizzazione - oltre alle partecipate di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 - le società a partecipazione pubblica che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, vale a dire quelle per le quali l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni risulti analiticamente motivato (comma 1) e dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei (comma 2). Per gli enti locali è posto l'ulteriore requisito di aver sottoposto lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2).

Esclude, infine, dall'obbligo di alienazione ovvero di razionalizzazione le società a partecipazione pubblica che non ricadono in una delle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prescrive l'adozione dei piani di razionalizzazione (si veda in proposito l'illustrazione dell'articolo 12 nel presente *dossier*).

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 14** apporta modificazioni **all'art. 25 del testo unico** - recante disposizioni transitorie in materia di personale - volte a:

- **differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio**, per individuare eventuali eccedenze, termine fissato nel testo vigente (art. 25, comma 1, primo periodo) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del testo unico (**comma 1, lett. a**)).

Al riguardo, si segnala che nell'**intesa** sancita in sede di **Conferenza unificata** sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'Intesa stessa, lett. e)) su una modifica alla disposizione in commento diretta a **differire al 30 settembre 2017** il termine per la ricognizione di personale di cui all'art. 25, comma 1 (*cfr. infra*);

- **disporre che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo - devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale, **sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (comma 1, lett. b)**)).

Si evidenzia che nell'**intesa** sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordata una modifica dell'articolo 25, comma 1, del testo unico (si veda la lett. j) del richiamato Allegato B) affinché si preveda "**l'intesa forte** ex articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto" (*cfr. infra*);

- **precisare che il divieto** - posto dal comma 4 - alle società a controllo pubblico **di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato**, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30 giugno 2018, **decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** con il quale, ai sensi del

comma 1 del medesimo art. 25, sono stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni (**comma 1, lett. c**));

- introdurre al comma 5, primo periodo, una **precisazione terminologica**, richiamando espressamente la parola "divieto" con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 4. Si tratta, come detto, del divieto alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2018 (**comma 1, lett. d**)).

Si rileva che nell'**intesa** sancita in **Conferenza unificata** sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato (alla lett. *h*) del citato Allegato B all'intesa stessa) di "**esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**". Si tratta di nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato) anche dagli adempimenti di cui all'art. 25, oltre che dall'art. 17 (in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata) del testo unico.

Relativamente al **comma 1, lett. b**), e con particolare riferimento alla previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di disciplina delle modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione, si rammenta che **l'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997** - relativo alle funzioni della Conferenza unificata e richiamato nella novella introdotta dalla disposizione in esame - con riferimento alle intese dispone che la **Conferenza unificata**:

- ai sensi del comma 1, promuove e sancisce intese in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;
- ai sensi del successivo comma 2, lett. *b*), promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane e, nel caso di mancata intesa o di urgenza, si applicano le disposizioni sulla base delle quali: 1) quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (articolo 3, comma 3, riferito alla Conferenza Stato-Regioni); 2) in caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può comunque provvedere, salva la sottoposizione dei provvedimenti adottati all'esame della Conferenza

nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza ai fini di eventuali deliberazioni successive (articolo 3, comma 4, riferito alla Conferenza Stato-Regioni);

- ai sensi del comma 4, ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

Come sopra evidenziato, la Conferenza unificata, in sede di intesa del 16 marzo 2017, ha convenuto che, per l'adozione del decreto interministeriale in questione, si applichi la previsione dell'**intesa forte** ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, nel quale si prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei quali - come detto - si prevede che, nei casi di mancato raggiungimento dell'intesa ovvero di urgenza, il Consiglio dei ministri possa comunque procedere con provvedimento motivato.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'**articolo 15** apporta modificazioni **all'art. 26 del testo unico** - recante disposizioni transitorie ulteriori rispetto a quelle in materia di personale di cui al precedente art. 25 - volte a:

- **differire al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico** già costituite alla data di entrata in vigore del testo unico sono tenute ad **adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo testo unico**. Tale termine è fissato nel testo vigente (art. 26, comma 1, primo periodo) al 31 dicembre 2016 (**comma 1, lett. a**));
- **estendere le esclusioni dall'ambito di applicazione dell'art. 4** - il quale pone condizioni e limiti per la costituzione e acquisizione di partecipazioni pubbliche - **alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea**. Tale tipologia di società va, dunque, ad aggiungersi alle altre due tipologie già escluse dall'applicazione dell'art. 4 ai sensi del vigente art. 26, comma 2, vale a dire le società elencate nell'allegato A al testo unico, nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni (**comma 1, lett. b**));
- **differire al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi alle previsioni dell'articolo 11, comma 8**, termine fissato nel testo vigente (art. 26, comma 10) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del testo unico (**comma 1, lett. c**));
- tramite l'aggiunta di due commi (12-*bis* e 12-*ter*) all'art. 26 (**comma 1, lett. d**)):
 - **escludere dall'applicazione del testo unico: le società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia** (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché la **Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.**, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016 (art. 26, comma 12-*bis*);
 - per le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nonché per quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca, **fissare a 5 anni dopo la loro costituzione la data di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20**, in materia di

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 26, comma 12-ter).

Per quanto concerne l'**art. 11, comma 8, del testo unico**, alle cui previsioni - con la novella in esame (**comma 1, lett. c)**) - le società a controllo pubblico devono adeguarsi entro il 31 luglio 2017, esso dispone che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possano essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Dispone, altresì, che - qualora gli amministratori siano dipendenti della società controllante - in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Prevede, infine, che dall'applicazione di tali disposizioni non derivino aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Quanto alla esclusione dall'applicazione del testo unico delle **società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia** di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nella Relazione illustrativa viene specificato che si tratta delle "società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa", disciplinate dal Libro I, Titolo II, del codice medesimo (**comma 1, lett. d)**).

Per quanto riguarda la **Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.**, essa è stata istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge n. 497 del 1996. Ad essa sono state trasferite le sofferenze bancarie dell'istituto con lo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016 - richiamato dalla novella in commento - dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.

Le società con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** sono solitamente costituite nella forma di società di capitali di diritto privato e sono dedicate alla valorizzazione commerciale di invenzioni, *know how* e competenze maturate nell'ambito della ricerca accademica. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010 - richiamato nella novella in esame - "la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297".

La disposizione introdotta con riferimento alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari è in linea con una delle proposte emendative

contenute nell'Allegato B all'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 marzo 2017 sul provvedimento in esame, sul quale è stato acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali.

Articolo 16
(Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'articolo 16 dispone la sostituzione dell'Allegato A al testo unico con l'Allegato A al provvedimento in esame.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, le società indicate nell'Allegato A al provvedimento in esame sono identiche a quelle presenti nel vigente Allegato A. È stato, tuttavia, inserito il riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del testo unico, l'art. 4 del medesimo testo unico, recante condizioni e limiti per la costituzione e acquisizione di partecipazioni pubbliche, non si applica, tra l'altro, alle società elencate nell'allegato A.

Si rileva che nell'**intesa** sancita in **Conferenza unificata** sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato (alla lett. g) del citato Allegato B all'intesa stessa) di inserire la società Finanziaria senese di sviluppo (**FISES S.p.A.**) nell'allegato A al testo unico.

Ai sensi dell'art.4 dello Statuto della FISES S.p.A., essa ha come principale finalità quella di contribuire allo sviluppo economico e sociale della città di Siena e della sua Provincia “per fini di interesse generale e di concorso nella realizzazione di un equilibrato sviluppo economico del territorio attraverso interventi in favore delle attività economiche e produttive quali lo studio ed il coordinamento di iniziative e progetti che, in coerenza con l'oggetto sociale, si presentino idonei a favorire ed incoraggiare l'insediamento, l'assistenza e lo sviluppo delle attività produttive e la valorizzazione delle risorse economiche nell'ambito territoriale indicato, con particolare riguardo all'occupazione”.

Articolo 17
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 17** reca **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che all'attuazione delle disposizioni di cui allo schema in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18 *(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo 18 fa salvi gli effetti già prodotti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, oggetto di modifiche da parte del provvedimento in esame. Si tratta di una disposizione che recepisce una delle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n.83 reso in risposta a questioni interpretative, sollevate dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riferite ai tre decreti legislativi, emanati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 (v. più in dettaglio § "Il parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato").

Il Consiglio di Stato - nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 - ha rilevato che la disposizione in esame in combinato disposto con l'art. 1 (che conferma le disposizioni del testo unico non modificate dal correttivo) - norme entrambe sottoposte all'intesa in sede di Conferenza unificata - "appaiono fornire all'intera riforma" (testo unico e correttivo) "un effetto sanante, in attuazione del dictum della Corte costituzionale".

Articolo 19
(Entrata in vigore)

L'articolo 19 reca clausola di entrata in vigore, prevedendo che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo a fronte

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
Premessa	Premessa	
<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016; Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi</p>	<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016; Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p>	<p>dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;</p> <p>Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del.....</p> <p>Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p>	
<p>Art. 1 <i>Oggetto</i></p>	<p>Art. 1 <i>Oggetto</i></p>	
<p>1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>4. Restano ferme:</p> <p>a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;</p> <p>b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.</p>	<p><i>identico</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).	5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.	
Art. 2 <i>Definizioni</i>	Art. 2 <i>Definizioni</i>	
<p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;</p> <p>b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;</p> <p>c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;</p> <p>d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p> <p>e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;</p> <p>h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;</p> <p>i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;</p> <p>l) «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;</p> <p>m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);</p> <p>n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;</p> <p>o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;</p> <p>p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.</p>	<p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>;</p> <p>i) <i>identica</i>;</p> <p>l) «società»: gli organismi di cui al titolo V e VI, capo I del libro V del codice civile anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;</p> <p>m) <i>identica</i>;</p> <p>n) <i>identica</i>;</p> <p>o) <i>identica</i>;</p> <p>p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p align="center">Art. 3 <i>Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica</i></p>	<p align="center">Art. 3 <i>Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica</i></p>	
<p>1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.</p> <p>2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</p>	<p align="center"><i>Articolo non modificato</i></p>	
<p align="center">Art. 4 <i>Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche</i></p>	<p align="center">Art. 4 <i>Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche</i></p>	
<p>1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	
<p>2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</p>	<p>2. <i>identico</i>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p>	<p><i>In sede di intesa sancita in Conferenza unificata, è stata accolta la richiesta di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera a) per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché si tratti di servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, del DL. 138/2011 le fatta salva, per tali partecipazioni, la piena</i></p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i></p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) <i>identica</i>.</p>	<p>applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 (lettera a) dell'Al. B).</p> <p><i>E' stata accolta anche la proposta di chiarire, nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, che la nozione di servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto) comprende anche i servizi regolati dalle Autorità indipendenti (lettera l) dell'Al. B.</i></p>
<p>3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo</p>	<p><i>identico</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.		
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.	<i>identico</i>	
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.	<i>identico</i>	
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.	<i>identico</i>	
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.	7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.	<i>Per tali società si veda quanto proposto in sede di Intesa ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) (lettera c) dell'All. B).</i>
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.	8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.	<i>Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, in sede di Intesa si è disposta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del T.U. decorsi 5 anni dalla loro costituzione (lettera d) dell'All. B). Si segnala che tale previsione è <u>già contenuta</u> nel testo in esame, approvato dal Consiglio dei ministri in data 17 febbraio (si veda l'articolo 26, comma 12-ter).</i>
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o	9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.</p>	<p>dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. Il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, può deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1.</p>	
<p>Art. 5 <i>Oneri di motivazione analitica</i></p>	<p>Art. 5 <i>Oneri di motivazione analitica</i></p>	
<p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p>	<p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.	2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.	
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.	<i>identico</i>	
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti ; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.	4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le sezioni riunite in sede di controllo ; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.	
Art. 6 <i>Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico</i>	Art. 6 <i>Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico</i>	
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle	<i>Articolo non modificato</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</p> <p>c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p> <p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.</p> <p>5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.</p>		
<p>Art. 7 <i>Costituzione di società a partecipazione pubblica</i></p>	<p>Art. 7 <i>Costituzione di società a partecipazione pubblica</i></p>	
<p>1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) provvedimento del competente organo</p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>della regione, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.</p> <p>4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.</p> <p>5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.</p> <p>7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione.</p>		

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p align="center">Art. 8</p> <p align="center"><i>Acquisto di partecipazioni in società già costituite</i></p>	<p align="center">Art. 8</p> <p align="center"><i>Acquisto di partecipazioni in società già costituite</i></p>	
<p>1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.</p>	<p align="center"><i>Articolo non modificato</i></p>	
<p align="center">Art. 9</p> <p align="center"><i>Gestione delle partecipazioni pubbliche</i></p>	<p align="center">Art. 9</p> <p align="center"><i>Gestione delle partecipazioni pubbliche</i></p>	
<p>1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.</p> <p>2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.</p> <p>3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.</p> <p>4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.</p> <p>5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.</p> <p>6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la</p>	<p align="center"><i>Articolo non modificato</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.</p> <p>7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.</p> <p>8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.</p> <p>10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p>		
<p>Art. 10 <i>Alienazione di partecipazioni sociali</i></p>	<p>Art. 10 <i>Alienazione di partecipazioni sociali</i></p>	
<p>1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto</p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.</p>		
<p>Art. 11 <i>Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico</i></p>	<p>Art. 11 <i>Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico</i></p>	
<p>1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	
<p>2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non</p>	<p>3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
può essere superiore a cinque.		
<p>4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.</p>	<i>identico</i>	
<p>5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p>	<i>identico</i>	
<p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al</p>	<p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.</p>	<p>decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.</p>	
<p>7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:</p> <p>a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;</p> <p>b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;</p>	<p><i>identico</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;</p> <p>d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>		
<p>10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.</p>	<i>identico</i>	
<p>11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento</p>	<i>identico</i>	
<p>12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p>	<i>identico</i>	
<p>13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno</p>	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
richiesto.		
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.	<i>identico</i>	
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.	<i>identico</i>	
16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.	<i>identico</i>	
Art. 12 <i>Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</i>	Art. 12 <i>Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</i>	
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.	<i>Articolo non modificato</i>	
Art. 13 <i>Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico</i>	Art. 13 <i>Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico</i>	
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia,	<i>Articolo non modificato</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.</p> <p>2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.</p>		
<p>Art. 14 <i>Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica</i></p>	<p>Art. 14 <i>Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica</i></p>	
<p>1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.</p>	<p>2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.</p>	
<p>3. Quando si determini la situazione di cui al comma 4, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p>	<p>3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p>	
<p>4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio</p>	<p>4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio</p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4 , anche in deroga al comma 5.	economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2 , anche in deroga al comma 5.	
<p>5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p>	<p>5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p>	<p><i>Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata si è concordato che per le attività di gestione delle case da gioco, "l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175/2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo" (lettera k dell'All. B).</i></p>
<p>6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.</p>	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p align="center">Art. 15</p> <p align="center"><i>Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica</i></p>	<p align="center">Art. 15</p> <p align="center"><i>Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica</i></p>	
<p>1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.</p>	<p>1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.</p>	
<p>2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	
<p>3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	
<p>4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	
<p>5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.		
Art. 16 <i>Società in house</i>	Art. 16 <i>Società in house</i>	
<p>1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.</p> <p>2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;</p> <p>c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.</p> <p>3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi</p>	<i>Articolo non modificato</i>	

<i>D.Lgs. n. 175/2016</i>	<i>Modifiche schema A.G. 404</i>	<i>Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa</i>
<p>dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.</p> <p>5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.</p> <p>6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.</p> <p>7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>		
<p>Art. 17 <i>Società a partecipazione mista pubblico-privata</i></p>	<p>Art. 17 <i>Società a partecipazione mista pubblico-privata</i></p>	
<p>1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento</p>	<p>1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del</p>	<p>Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata si è concordato di "esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale, costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche dagli adempimenti di cui</p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.	contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.	all'art. 17, nonché di quelli di cui all'art. 25, (Disposizioni transitorie in materia di personale), del T.U. n. 175/2016 (lettera h) dell'All. B)
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.	<i>identico</i>	
3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.	<i>identico</i>	
4. Nelle società di cui al presente articolo: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;</p> <p>d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.</p>		
<p>5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.</p>	<i>identico</i>	
<p>6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;</p> <p>b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;</p> <p>c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.</p>	<i>identico</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;"><i>Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;"><i>Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati</i></p>	
<p>1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo</p>	<i>Articolo non modificato</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.</p> <p>2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.</p>		
<p>Art. 19 <i>Gestione del personale</i></p>	<p>Art. 19 <i>Gestione del personale</i></p>	
<p>1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di</p>	<p><i>identico</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
reclutamento del personale.		
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.	5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.	
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.	<i>Identico</i>	
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	<i>Identico</i>	
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.	<i>Identico</i>	<p><i>Nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata si prevede da parte del Governo l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9 del decreto, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione.</i></p> <p><i>In particolare, sull'articolo 19, comma 8, si intende</i></p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
		<p>specificare che nei casi in cui le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e pertanto procedano, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, "limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006".</p>
<p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p>	<p>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata si è registrato l'impegno di riformulare il comma al fine di prevedere che le disposizioni di cui alla richiamata legge n.143 del 2013 che continueranno ad applicarsi sino all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate) siano quelle di cui all'articolo 1, commi 563-568, e non soltanto di cui all'articolo 1, commi 565-568).</p>
<p>Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</p>	<p>Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</p>	
<p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i</p>	<p><i>identico</i></p>	<p>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso a prevedere che per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (società con caratteristiche di spin off o di start up</p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p>		<p><i>universitari o degli enti di ricerca, e società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche), le disposizioni dell'articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione (lettera d) dell'All. B).</i></p> <p>Si segnala che tale previsione è invero <u>già contenuta</u> nel testo in esame, approvato dal Consiglio dei ministri in data 17 febbraio (si veda l'articolo 26, comma 12-ter).</p>
<p>2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro</p>	<p style="text-align: center;"><i>identico</i></p>	<p><i>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'accordo in disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro" (lettera b) dell'All. B).</i></p> <p><i>Nell'ambito dell'intesa si registra l'assenso a disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, (ovvero le società aventi per</i></p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p>		<p>oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili), ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175/2016, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto (lettera c) dell'All. B).</p> <p><i>Nell'ambito dell'intesa si registra l'accordo ad "escludere" l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, inoltre, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo" (lettera k) dell'All. B).</i></p>
<p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla</p>	<p><i>identico</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.		
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.	<i>identico</i>	
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	<i>identico</i>	
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.	7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.	
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	<i>identico</i>	
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.</p>		
<p>Art. 21 <i>Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali</i></p>	<p>Art. 21 <i>Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali</i></p>	
<p>1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.</p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:</p> <p>a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);</p> <p>b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.</p> <p>3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p>		
<p>Art. 22 <i>Trasparenza</i></p>	<p>Art. 22 <i>Trasparenza</i></p>	
<p>1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.</p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
33.		
<p align="center">Art. 23 <i>Clausola di salvaguardia</i></p>	<p align="center">Art. 23 <i>Clausola di salvaguardia</i></p>	
<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	<p align="center"><i>Articolo non modificato</i></p>	
<p align="center">Art. 24 <i>Revisione straordinaria delle partecipazioni</i></p>	<p align="center">Art. 24 <i>Revisione straordinaria delle partecipazioni</i></p>	
<p>1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p>	<p>1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 giugno 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p>	<p><i>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso a prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria (lettera e), All. B)</i></p>
<p>2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	
<p>3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui</p>	<p align="center"><i>identico</i></p>	<p><i>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso a</i></p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.		<i>prevedere che anche le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 24 (esame da parte della Corte dei conti della ricognizione delle partecipazioni effettuata dalle PA, ed esercizio da parte del socio pubblico dei diritti sociali nei confronti della società), si applichino a partire dal 30 settembre 2017 (lett. f) dell'All. B)</i>
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.	<i>identico</i>	
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.	<i>identico</i>	<i>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame, si prevede che, nel differire al 30 settembre 2017 i termini per l'esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione, siano comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto. <i>A tal fine si richiede l'entrata in vigore immediata del decreto in esame, in deroga al periodo ordinario di vacatio legis (lett. f) dell'All. B).</i></i>
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.	<i>identico</i>	
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.	<i>identico</i>	
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.	<i>identico</i>	
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.		
Art. 25 <i>Disposizioni transitorie in materia di personale</i>	Art. 25 <i>Disposizioni transitorie in materia di personale</i>	
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto , le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.	1. Entro il 30 giugno 2017 , le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	<p><i>Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata si registra l'assenso sul differimento al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione di personale (lettera e), All. B).</i></p> <p><i>Nell'intesa sancita in Conferenza unificata è stata concordata la previsione dell' "intesa forte ex articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto" (lettera i), All. B).</i></p> <p><i>Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata si è concordato di "esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale, costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche dagli adempimenti di cui all'art. 25, nonché di quelli di cui all'art. 17, (in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata) del T.U. n. 175/2016 (lettera h) All. B).</i></p>
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.	<i>identico</i>	
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.		
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.	4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.	
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.	5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.	<i>identico</i>	
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.	<i>identico</i>	
Art. 26 <i>Altre disposizioni transitorie</i>	Art. 26 <i>Altre disposizioni transitorie</i>	
1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016 . Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.	1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017 . Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.	
2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi	2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.	come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.	
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.	<i>identico</i>	
4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.	<i>identico</i>	
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.	<i>identico</i>	
6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.	<i>identico</i>	
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo	<i>identico</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.		
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.	<i>identico</i>	
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».	<i>identico</i>	
10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.	
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.	<i>identico</i>	
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.	<i>identico</i>	
	12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
	12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.	
Art. 27 <i>Coordinamento con la legislazione vigente</i>	Art. 27 <i>Coordinamento con la legislazione vigente</i>	
<p>1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;</p> <p>b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;</p> <p>c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.</p>	<i>Articolo non modificato</i>	<i>Nell'intesa sancita in Conferenza unificata si è previsto di "confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell'articolo l'articolo 3-bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011" (lettera i) dell'All. B).</i>
Art. 28 <i>Abrogazioni</i>	Art. 28 <i>Abrogazioni</i>	
<p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;</p> <p>d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27</p>	<i>Articolo non modificato</i>	

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
<p>dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;</p> <p>h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;</p> <p>l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;</p> <p>n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;</p> <p>p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;</p> <p>q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;</p> <p>r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;</p> <p>s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;</p> <p>v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale</p>		<p><i>Nell'intesa sancita in Conferenza unificata si è previsto di "confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell'articolo l'articolo 3-bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011" (lettera i) dell'All. B).</i></p>

D.Lgs. n. 175/2016	Modifiche schema A.G. 404	Modifiche e integrazioni contenute nell'intesa
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.		
Allegato A Società	Allegato A	
<p style="text-align: center;">Società</p> <p>Coni Servizi EXPO Arexpo Invimit</p> <p>Gruppo ANAS Gruppo GSE Gruppo Invitalia IPZS Sogin Gruppo Eur FIRA Sviluppo Basilicata Fincalabra Sviluppo Campania Gruppo Friulia Lazio Innova Filse Finlombarda Finlombarda Gestione SGR Finmolise Finpiemonte Puglia Sviluppo SFIRS IRFIS-FinSicilia Fidi-Toscana GEPAFIN Finaosta Veneto Sviluppo Trentino Sviluppo Ligurcapital Aosta Factor FVS SGR Friulia Veneto Sviluppo SGR</p> <p>Sviluppumbria Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR</p>	<p style="text-align: center;">Società</p> <p>Coni Servizi EXPO Arexpo Invimit</p> <p style="text-align: center;">Gruppo</p> <p>Gruppo ANAS Gruppo GSE Gruppo Invitalia Gruppo IPZS Gruppo Sogin Gruppo Eur Gruppo FIRA Gruppo Sviluppo Basilicata Gruppo Fincalabra Gruppo Sviluppo Campania Gruppo Friulia Gruppo Lazio Innova Gruppo Filse Gruppo Finlombarda Gruppo Finlombarda Gestione SGR Gruppo Finmolise Gruppo Finpiemonte Gruppo Puglia Sviluppo Gruppo SFIRS Gruppo IRFIS-FinSicilia Gruppo Fidi-Toscana Gruppo GEPAFIN Gruppo Finaosta Gruppo Veneto Sviluppo Gruppo Trentino Sviluppo Gruppo Ligurcapital Gruppo Aosta Factor</p> <p>Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR Gruppo Sviluppumbria Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR</p>	<p><i>Nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato di "inserire la FISES nell'allegato A del T.U. n. 175 del 2016" (lettera g) dell'All. B).</i></p>